



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3055 di data 9 maggio 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione per la sistemazione di un tratto della pista da sci da discesa n. 11/3/1 denominata "N. 13 CINQUE DITA", nella skiarea del Col Rodella in Comune di Canazei.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Alberto TRENTI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Daniele BASSAN	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbeti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Stefano Gatti, Antonio Nicolussi e Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 14 aprile 2022 prot. 264828, con la quale la società S.I.T.C. – Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla sistemazione di un tratto della pista da sci da discesa n. 11/3/1 denominata "N. 13 CINQUE DITA", nella skiarea del Col Rodella in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali, presentati in allegato alla domanda, evidenziando i lavori proposti, a firma Alessandro Rizzi, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	(S-22 03-01a) Inquadramento.pdf	264828	14/04/2022	A01
2	(S-22 03-02a) Planimetria.pdf	264828	14/04/2022	A02
3	(S-22 03-03a) Profilo e Sezioni.pdf	264828	14/04/2022	A03
4	(S-22 03-RTa) Relazione.pdf	264828	14/04/2022	A04
5	Rel. geologica sistemazione pista 5 Dita Col Rodella.pdf	264828	14/04/2022	A05

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la rimozione di una dorsalina al centro della pista che compromette l'omogeneità dell'innnevamento, soprattutto programmato nella stagione invernale nonché le operazioni di sfalcio estive. Il materiale proveniente dallo scavo quantificabile in circa 6000 mc viene reimpiegato in loco per colmare parzialmente le depressioni presenti sulla sinistra orografica della pista.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020; ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

- di autorizzare la società S.I.T.C. – Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, alla sistemazione di un tratto della pista da sci da discesa n. 11/3/1 denominata "N. 13 CINQUE DITA", nella skiarea del Col Rodella in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - I riporti di terreno, in particolare dove risultano di maggiore entità, dovranno essere raccordati ai luoghi limitrofi nella maniera più naturale possibile in maniera che tali raccordi risultino visivamente impercettibili;

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr